

N. 9/2015 Conc. Aut.  
N. 1763/2016 Conc.



**IL TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**SEZIONE FALLIMENTI**

**ASTE**  
GIUDIZIARIE.it

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott.ssa Filomena Mari

Presidente

dott. Francesco Murgo

Giudice rel.

dott.ssa Valentina Tripaldi

Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento n. 9/15 R.G.C.P. promosso da:



dall'avv. Giuseppe Pedarra

-ricorrente-

Sentito il giudice relatore;

Premesso che con ricorso depositato il 8 luglio 2015 la ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

che il piano si fonda sulla cessione di beni, in particolare di beni mobili e immobili nella titolarità della società e dei soci, come analiticamente indicati nella proposta integrativa depositata ex art. 175 l.fall. e nella relazione ex art.172 del C.G. ;

che l'attivo disponibile è stato stimato dal C.G. in € 502.301,00 ;

che la proposta concordataria, come rettificata dalla ricorrente ex art. 175 l.fall , prevede il soddisfacimento dei creditori nelle seguenti percentuali:

pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri crediti 'prededucibili', comprensive delle spese di liquidazione dei beni, non escluse quelle per eventuali giudizi di divisione, o altri giudizi di natura contenziosa e non, pagamento integrale dei crediti privilegiati, pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 54,14% circa ;

che i termini di pagamento sono previsti per i crediti 'prededucibili' secondo i tempi scanditi dagli Organi della Procedura, per i creditori privilegiati e chirografari entro otto mesi dalla definitività del decreto di omologazione del concordato, salvi i tempi tecnici di liquidazione;

**ASTE**  
GIUDIZIARIE.it

che il concordato preventivo è stato positivamente approvato, avendo raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto con una percentuale del 100%, in considerazione delle manifestazioni di voto rese nel corso dell'adunanza dei creditori e di quelle pervenute entro il termine di cui all'art.178, ult. co. l.fall., nonché di quelle comunque pervenute dopo il deposito della relazione del C.G. ex art.172 l.fall.;

che il Commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art.180,co.2 L.F., in senso favorevole, confermando la veridicità dei dati e la fattibilità del piano proposto;

Tutto ciò premesso ritiene il Tribunale che non possa che addivenirsi all'omologazione del concordato, approvato dal ceto creditorio, essendosi positivamente verificata la conformità alla legge della procedura svolta, il regolare formarsi della maggioranza prevista, la fattibilità della proposta concordataria sulla base di un giudizio prognostico allo stato formulabile;

p.q.m.

Visti gli artt.180, 181 L.F.

#### O M O L O G A

Stabilisce per l'adempimento e l'esecuzione del concordato il termine di mesi otto dalla definitività del decreto di omologazione, salvi i tempi necessari per provvedere alla liquidazione dei beni.

Prevede le seguenti modalità di liquidazione:

Il Liquidatore Giudiziale, che si nomina nella persona dell'avv. Silvana Lucisano, con studio in Foggia, provvederà alla cessione dei beni mobili ed immobili mediante procedure competitive ai sensi dall'art. 182 l.fall. (come modificato dal D.L. n. 83/15, convertito in Legge n. 132/15), anche in forma semplificata laddove il valore dei beni sia pari o inferiore a € 8.000,00;

il L.G. dovrà tenere informato il C.G. il Comitato dei Creditori, ed il G.D. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni periodiche trimestrali in punto svolgimento dell'attività;

il C.G. sorveglierà lo svolgimento dell'attività e terrà informato il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori;

le somme ricavate dalla liquidazione dovranno essere depositate sul deposito bancario in c/c intestato alla Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del G.D.;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal G.D. e sotto il controllo del C.G.;

per l'eventuale nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici il liquidatore dovrà richiedere l'autorizzazione al G.D. che provvederà all'autorizzazione delle azioni giudiziali e alla liquidazione dei compensi previo parere del C.G.;

per le eventuali transazioni il Liquidatore dovrà chiedere l'autorizzazione del G.D. previo parere del C.G.;

Riserva a separato provvedimento la nomina del Comitato dei creditori.

Dichiara compensate per intero le spese del giudizio di omologazione.

*Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 9.11.2016*

*Il Giudice est.*

*Francesco Murgese*



*Il Presidente*

*Filomena Mari*

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
UFFICIO FALLIMENTI  
Visto: depositato in cancelleria  
Foggia, 10 NOV 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
rag. Pasquale Bove

ASTE  
GIUDIZIARIE.IT

ASTE  
GIUDIZIARIE.IT

ASTE  
GIUDIZIARIE.IT